

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 17.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Classificazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione
Legge	LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 17.
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 15 del 30 giugno 2007
Titolo	Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare.
Oggetto	Cittadini molisani affetti da rare o che necessitano di trapianti - Contributi per le spese sostenute in Italia o all'estero
Abrogazioni	l.r. 17 luglio 2001, n. 18 ; l.r. 20 maggio 2005, n. 20
Riferimenti	
Vigenza	Vigente

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini molisani affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della Salute.

Art. 2

(Contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subito trapianto, e al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della Salute, le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

- a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;
- b) intervento di trapianto;
- c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso se non effettuabili in Regione;
- d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare;
- e) eventuale espianto da donatore.

2. La A.S.Re.M. rimborsa all'assistito ed all'eventuale accompagnatore nonché al donatore ed al suo eventuale accompagnatore, purché adeguatamente documentate:

a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei documentati pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria di ricovero;

b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria, nelle seguenti misure:

1) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie italiane fino ad un massimo di euro 120 al giorno;

2) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie estere fino ad un massimo di euro 200 al giorno, comprese anche le spese di interprete, trasporto per gli spostamenti nelle città estere di soggiorno e le spese telefoniche;

c) le spese, in caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero, per la traslazione delle spoglie nella misura massima di euro 3.000,00.

3. Al fine dell'ottenimento del rimborso, l'accompagnatore è consentito:

a) per tutti i pazienti minorenni;

b) in tutti i casi di legge in cui è previsto l'accompagnamento.

4. In tutti gli altri casi il rimborso per l'eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere certificate dalla struttura sanitaria di ricovero per chi si reca in Italia, mentre per chi si reca all'estero la necessità di un accompagnatore deve risultare dal modello E112.

5. Possono presentare richiesta di anticipazione, nella misura massima dell'80% sul prevedibile contributo loro spettante, i cittadini trapiantati cui la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata.

Art. 3

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla A.-

S.Re.M., allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle certificazioni mediche attestanti i ricoveri anche in regime di day hospital e la non autosufficienza del malato.

2. La A.S.Re.M. provvede a rimborsare le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ed entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di anticipazione di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4

1. I contributi sono corrisposti ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzia un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, non superiore ad Euro 35.000,00, nei limiti dei seguenti importi:

a) 100% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE non superiore ad Euro 24.000,00;

b) 50% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompreso tra Euro 24.000,01 ed Euro 35.000,00.

Art. 5

(Modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari sulla base di apposita rappresentazione dei fabbisogni presentata dall'A.S.Re.M..

2. L'A.S.Re.M. invia semestralmente alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione dei contributi assegnati ed una relazione sulle modalità di erogazione.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2007, in Euro 1.700.000,00. Ai medesimi si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento, iscritto nella U.P.B. n. 300, capitolo n. 38300, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al predetto esercizio, destinato al finanziamento degli oneri di cui alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, e sue successive modificazioni, abrogata dalla presente legge.

2. Per gli esercizi finanziari 2008 ed i successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi della normativa previgente.

Art. 8

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, recante: "Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise";

b) legge regionale 20 maggio 2005, n. 20, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: "Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise"».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

© molisedati spa - tel. 0874 6191 - Tutti i diritti sono riservati

